

REPUBBLICA ITALIANA  
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA  
CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito "Fondazione", codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede legale in Roma Viale Oxford 81 - 00133, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di affidamento n. 1021 del 29/12/2017;

E

PHILIPS S.P.A., di seguito denominata per brevità "Fornitore", codice fiscale – partita IVA e Registro Imprese Milano n. 00856750153, con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 5, in persona del Procuratore Speciale Stefano Orselli, il quale interviene in forza dei poteri conferiti con atto di procura speciale del 20.02.2018, autenticato nella firma da Notaio dott.ssa Margherita Mussi in Monza, Repertorio n. 529;

per

l'affidamento quadriennale della *"Servizio di manutenzione full-risk per le apparecchiature di alta tecnologia di produzione e distribuzione Philips Healthcare in dotazione presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica e presso l'U.O.C. Cardiocirurgia della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 7344727475"*.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Ufficiale Rogante delegato con Deliberazione D.G. n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960 codice fiscale FRTTZN60L43B604Y, che è persona a me nota;

- Stefano Orselli, nato a Pisa il 05/05/1962 codice fiscale RSLSFN62E05G702L, in qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, personalmente identificato mediante documento di identità Passaporto n. YA8851675 rilasciato da Ministero Affari Esteri il 30/11/2015 con validità fino al 29/11/2025.

Detti componenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione D.G. n. 1021 del 29/12/2017, la Fondazione ha disposto in favore del Fornitore l'affidamento, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2021, del *Servizio di manutenzione full-risk per le apparecchiature di alta*

*tecnologia di produzione e distribuzione Philips Healthcare in dotazione presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica e presso l'U.O.C. Cardiochirurgia della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - indicate in dettaglio nell'Elenco Apparecchiature, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) - per un importo complessivo quadriennale pari ad € 3.220.000,00 (Euro tremilioniduecentoventimila/00) oltre IVA;*

- si procede alla stipula del presente atto nelle more del completamento delle procedure di verifica in merito all'insussistenza in capo al Fornitore dei motivi di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e sotto condizione risolutiva;
- risulta decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il rilascio dell'informazione prefettizia antimafia riferita al Fornitore e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92, si procede alla stipula del contratto in pendenza del rilascio e sotto condizione risolutiva;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di € 161.000,00 (Euro centosessantunomila/00) ridotta del cinquanta per cento per possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente contratto.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### *Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati*

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### *Articolo 2 - Oggetto dell'Appalto*

1. La Fondazione, come sopra rappresentata, affida al Fornitore, che accetta, l'appalto relativo al Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle apparecchiature di marchio Philips come dettagliatamente riportate nell'Elenco Apparecchiature, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), nel quale sono esplicitati gli importi contrattuali (canoni annui e quadriennali) analitici relativi alle singole apparecchiature ed agli aggiornamenti previsti. Il Fornitore si obbliga ad eseguire l'appalto oggetto del presente contratto in conformità a quanto riportato nei seguenti articoli 5 e 6. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire il Servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione PTV ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto,

subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

*Articolo 3 - Durata del Contratto*

1. Il contratto ha la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2021.
2. Alla scadenza del contratto la Fondazione si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, di prorogare l'affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di mesi 12 (dodici). In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto ovvero più favorevoli per la Fondazione.

*Articolo 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente per il Fornitore*

1. La Fondazione nomina il Prof. Nicola Rosato, Titolare del programma aziendale non clinico Servizio di Ingegneria Medica, Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.
2. Il Fornitore individua il Sig. Mario Accardi, in qualità di CS Account, quale Referente dell'appalto, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di assenza del Referente del contratto, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.
3. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

*Articolo 5 - Caratteristiche e Descrizione del Servizio*

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio oggetto del contratto il Servizio con impiego di mezzi e risorse proprie, avvalendosi di personale specializzato e debitamente formato, con le modalità di seguito riportate:

**A. Manutenzione Correttiva** in numero illimitato per il mantenimento in efficienza delle apparecchiature, di tutte le parti di ricambio necessarie, inclusi Tubi Radiogeni, Monoblocchi, Detector, Rivelatori, Intensificatori d'Immagine, Bobine, Magnetici, Gas Criogeni, Sonde. Per le apparecchiature Ecotomografi con tipologia di contratto "Silver Limited" si intende compresa la sostituzione di massimo 1 sonda per apparecchiatura all'anno, eventuali eccedenze saranno regolate a parte in base a quanto previsto nell'offerta n. acc019a18 del 31/01/2018, allegata al presente atto sotto la lettera C.

In occorrenza del verificarsi di un guasto su una qualsiasi delle apparecchiature oggetto del presente contratto di manutenzione, il personale preposto alla supervisione dell'appalto, appositamente incaricato dalla Fondazione, inoltrerà via e-mail o fax, ad un indirizzo mail / numero sempre attivo messo a disposizione dal Fornitore, una richiesta di intervento.

L'accesso del personale tecnico del Fornitore al sito di installazione dell'apparecchiatura guasta dovrà avvenire entro e non oltre 8 ore lavorative dall'inoltro del fax/mail. Sono da considerarsi lavorative le ore dalle 8 alle 17 dei giorni dal lunedì al venerdì. Fanno eccezione le apparecchiature di

monitoraggio situate nei dipartimenti ad elevata criticità e la diagnostica digitale presente presso il dipartimento di emergenza/urgenza per le quali è attivo un numero di reperibilità 7 GG su 7 e H24.

La risoluzione definitiva del guasto, consistente nel ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura e comprensiva dell'installazione di eventuali parti di ricambio, dovrà avvenire entro e non oltre 24 ore lavorative decorrenti dall'inoltro del fax/mail; per la verifica dell'orario esatto del ripristino, farà fede il rapporto di lavoro redatto dal personale tecnico del Fornitore, recante la firma del referente individuato dalla Fondazione per lo specifico reparto nel quale si è verificato il guasto.

Tale rapporto di lavoro, che dovrà essere inoltrato dal Fornitore alla Fondazione a mezzo fax o mail entro e non oltre 8 ore dall'orario di firma dello stesso da parte del referente del reparto, dovrà esplicitare l'avvenuta verifica, da parte del referente della Fondazione, dell'effettiva piena funzionalità dell'apparecchiatura riparata.

Ogni sforamento dell'orario sopra definito per la risoluzione del guasto contribuirà al computo delle ore di fermo macchina per l'apparecchiatura guasta; 8 ore lavorative di fermo macchina equivalgono ad un giorno lavorativo di fermo macchina.

Nell'arco di ciascun anno di contratto, per ciascuna macchina, sono ammessi non più di 10 giorni lavorativi di fermo macchina (15 per i due angiografi e per i due tomografi a risonanza magnetica), computati conteggiando anche i fermi macchina dovuti alle manutenzioni "programmate" e/o "proattive", che dovranno essere notificati alla Fondazione a mezzo fax / mail entro e non oltre la stessa giornata di effettuazione dell'intervento.

I termini sopra indicati, in particolare relativamente ai tempi di risoluzione del guasto ed al numero massimo di giorni di fermo macchina per ciascuna macchina e per ciascun anno contrattuale, devono intendersi perentori e non potranno subire deroghe o modifiche neanche per cause indipendenti dal Fornitore; fanno eccezione:

- le cause di forza maggiore quali scioperi, sommosse, guerre, etc...;
- il caso di impossibilità di accesso all'apparecchiatura da parte del tecnico del Fornitore che sia causata dalla Fondazione, il cui verificarsi dovrà essere provato a carico del Fornitore;
- il caso in cui un tomografo a risonanza magnetica sia fermo esclusivamente perché il Fornitore debba effettuare il refilling dell'elio a seguito di quench, nella cui evenienza sono riconosciuti 15 giorni di sospensione del computo delle penali.

Al di fuori delle eccezioni sopra elencate, al superamento dei termini sopra indicati, verranno applicate penali secondo quanto meglio precisato nell'art. 10 del presente contratto.

Il Fornitore ha facoltà di risolvere temporaneamente il guasto sostituendo l'apparecchiatura guasta con un'apparecchiatura sostitutiva di prestazioni identiche o superiori, ove il livello delle prestazioni deve essere accertato dal referente individuato dalla Fondazione per il reparto di installazione della macchina guasta; in tal caso, il tempo di risoluzione del guasto viene sospeso dall'istante di consegna

dell'apparecchiatura sostitutiva fino a quello di riconsegna dell'apparecchiatura originaria riparata, e comunque per un massimo di 14 giorni lavorativi, trascorsi i quali il conteggio del tempo di risoluzione si riavvia indipendentemente dalla presenza dell'apparecchiatura sostitutiva; le decorrenze temporali di tali eventi saranno registrate mediante invio di comunicazioni tra le parti a mezzo fax.

**B. Manutenzione Programmata** sulla base delle esigenze tecniche di ciascuna apparecchiatura secondo i protocolli di manutenzione indicati dalla Fabbrica, incluse verifiche e misure di sicurezza elettrica, al fine di garantire uso efficiente e sicuro dei dispositivi oggetto del contratto. Il piano delle attività aggiornato secondo le suddette indicazioni verrà comunicato in prossimità dell'inizio del nuovo anno di calendario per una puntuale pianificazione dei fermi macchina.

**C. Manutenzione Proattiva** ovvero l'esecuzione proattiva di tutte le azioni tecniche quali modifiche, miglioramenti software ed hardware, definite dalla Fabbrica (denominate FCO) atte a mantenere il Dispositivo Medico al massimo delle condizioni di sicurezza d'uso.

**D. Manutenzione Remota** tramite il servizio Remote Service Network (RSN) che effettua il servizio di supporto ed analisi tecnica sia telefonicamente che tramite connessione dati con personale altamente specializzato e qualificato del Fornitore, finalizzato a rendere più efficace il servizio ed a minimizzare i tempi di fermo delle apparecchiature.

**E. Aggiornamenti tecnologici** (PTU Philips Technology Update) per alcune apparecchiature che necessitano di un aggiornamento tecnologico per evitarne l'obsolescenza e che sono particolarmente critiche per lo svolgimento delle attività di Diagnostica per Immagini, le apparecchiature oggetto di aggiornamento ed i contenuti sono descritti nell'Allegato n. 2 dell'Offerta Tecnico - Economica acc187a17 del 22/12/2017, in atti prot. n. 27592 del 28/12/2017 (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto.

**F. Messa a disposizione**, per tutta la durata del contratto, **di 2 apparecchiature per la sostituzione temporanea dei due portatili BV vicini all'obsolescenza** (oltre 10 anni) nel caso di difficoltà/ritardi nelle attività di ripristino del funzionamento, più precisamente per i BV300/9 ed il BV Lybra 9, verranno messe a disposizione 2 apparecchiature di nuova generazione modello Endura o superiori, che resteranno continuativamente immagazzinate presso la sede della Fondazione, a completa disponibilità del personale della Fondazione, per poter essere utilizzate tempestivamente in caso di malfunzionamento; per tali apparecchiature, ed esclusivamente per esse, non vengono stabiliti limiti massimi temporali di utilizzo come apparecchiature sostitutive.

**G. Messa a disposizione**, per tutta la durata del contratto, in caso di guasto dell'ecografo HDI 5000 già dichiarato fuori supporto, **di n. 1 (uno) ecografo Philips Mod. Affinity 70 completo di sonde.**

**H. Messa a disposizione**, per tutta la durata del contratto, del **"Portale a Servizio dei Clienti"** che consente in tempo reale di gestire le chiamate di correttiva e preventiva, di visualizzare i fogli di attività e di verificare il rispetto delle performance tramite l'utilizzo di report dedicati.

**I. Messa a disposizione in via sperimentale**, per tutta la durata del contratto, **del servizio di**

**geolocalizzazione** delle apparecchiature elettromedicali.

2. Il Servizio non comprende eventuali modifiche richieste dalla Fondazione, danneggiamenti dolosi delle apparecchiature, uso di materiali non conformi alle istruzioni fornite dalla Fabbrica o dichiarati incompatibili dal Fornitore, nonché causati da irregolare funzionamento degli impianti asserviti alle apparecchiature (elettrici, idraulici, di condizionamento ecc.).

*Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali*

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni, le modalità, i termini e le condizioni contenute nel contratto e negli allegati.

2. E' facoltà della Fondazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, nessuna esclusa, sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, ed a questo effetto il Fornitore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

3. Nel caso in cui la Fondazione, nel corso dell'appalto, dismetta un'apparecchiatura inclusa nell'elenco allegato al presente contratto, in quanto obsoleta (ad insindacabile giudizio della Fondazione) o sostituita da una di nuova acquisizione, l'importo contrattuale relativo a tale apparecchiatura sarà defalcato dall'importo contrattuale a decorrere dalla data di dismissione dell'apparecchiatura. Il Fornitore, in tal caso, accetta espressamente tale modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

*Articolo 7 – Corrispettivi contrattuali*

1. A fronte dei servizi erogati secondo le modalità previste nel presente contratto, sono corrisposti al Fornitore i seguenti importi quadriennali al netto di iva:

- Servizi di manutenzione: € 2.259.000,00 (Euro duemilioniduecentocinquantanovemila/00) IVA esclusa;

- Aggiornamenti tecnologici: € 961.000,00 (Euro novecentosessantunomila/00) IVA esclusa;

per un ammontare complessivo, per tutta la durata dell'appalto, pari ad € 3.220.000,00 (Euro tremilioniduecentoventimila/00) IVA esclusa.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere e spesa occorrente per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni stabilite nel contratto.

3. Tutti gli oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nei corrispettivi contrattuali, considerati remunerativi di ogni prestazione effettuata dal fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo

rischio e/o alea.

*Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti*

Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017, parte integrante e sostanziale del contratto (Allegato E).

Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate alla Fondazione e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

La fatturazione dei corrispettivi contrattuali, indicati al precedente articolo 7, ha luogo secondo le modalità di seguito indicate.

**Aggiornamenti tecnologici:**

- alla data del 15/04/2018: emissione di fattura di importo pari al 84% (ottantaquattro per cento) dell’importo quadriennale complessivo, come da schema che segue;
- a seguito del positivo esito del collaudo: emissione di fattura di importo pari al rimanente 16% (sedici per cento) dell’importo quadriennale complessivo, come da schema che segue:

Quota percentuale	Tipo di Fatturazione	Importo IVA esclusa	Fatturazione il
84%	Anticipo	€ 382.125,00	15/04/2018
84%	Anticipo	€ 353.466,00	15/04/2018
84%	Anticipo	€ 71.648,00	15/04/2018
16%	Al collaudo	€ 72.786,00	al collaudo delle singole
16%	Al collaudo	€ 67.327,00	al collaudo delle singole
16%	Al collaudo	€ 13.648,00	al collaudo delle singole
	<b>Totale Aggiornamenti</b>	<b>€ 961.000,00</b>	

**Servizi di manutenzione:** come da schema che segue.

Periodo delle Attività Tecniche		Importo IVA Esclusa	Fatturazione il
Manutenzione I Anno	I°Trim	€ 128.820,27	28/02/2019
Manutenzione I Anno	II°Trim	€ 128.820,27	28/02/2019
Manutenzione I Anno	III°Trim	€ 128.820,27	28/02/2019
Manutenzione I Anno	IV°Trim	€ 128.820,27	28/02/2019
Manutenzione II Anno	I°Trim	€ 133.377,94	30/06/2019



Manutenzione II Anno	II°Trim	€ 133.377,94	30/09/2019
	<b>Sub-totale</b>	<b>€ 782.036,97</b>	
Manutenzione II Anno	III°Trim	€ 133.377,94	28/02/2020
Manutenzione II Anno	IV°Trim	€ 133.377,94	28/02/2020
Manutenzione III Anno	I°Trim	€ 151.275,89	28/02/2020
Manutenzione III Anno	II°Trim	€ 151.275,89	28/02/2020
Manutenzione III Anno	III°Trim	€ 151.275,89	30/06/2020
Manutenzione III Anno	IV°Trim	€ 151.275,89	30/10/2020
	<b>Sub-totale</b>	<b>€ 871.859,46</b>	
Manutenzione IV Anno	I°Trim	€ 151.275,89	28/02/2021
Manutenzione IV Anno	II°Trim	€ 151.275,89	28/02/2021
Manutenzione IV Anno	III°Trim	€ 151.275,89	30/03/2021
Manutenzione IV Anno	IV°Trim	€ 151.275,89	30/10/2021
	<b>Sub-totale</b>	<b>€ 605.103,57</b>	
	<b>Totale Manutenzione</b>	<b>€ 2.259.000,00</b>	

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni e, comunque, una delle attività previste nel contratto e nell'Offerta Tecnico - Economica acc187a17 del 22/12/2017.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara (CIG): 7344727475. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quali conti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente contratto i seguenti conti correnti dichiarati con nota in atti della Fondazione, nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate menzionate nella medesima nota, delle quali ha fornito generalità e codice fiscale:

- Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Codice IBAN: IT92T0306901626100000060814;
- Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Codice IBAN: IT22C0306901626100000002068;
- Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Codice IBAN: IT04Q0306920414100000000729;
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Codice IBAN: IT80D010050160000000001584;
- Bank of America N.A. - Codice IBAN: IT42K0338001600000012416016.

Il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.

Le Parti concordano sin da ora che il Fornitore - in ragione della natura del contratto ed a seguito della sua sottoscrizione - avrà la facoltà di effettuare la cessione, che si intende preventivamente accettata dalla Fondazione, del credito maturato nei confronti della Fondazione medesima a fronte della fornitura, a mezzo di atto notarile che sarà trasmesso alla Fondazione, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto nella "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017.

*Articolo 9 - Responsabilità del Fornitore*

1. Il Fornitore è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del Servizio, inoltre si obbliga a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

*Articolo 10 - Penali*

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio nelle modalità indicate nel contratto e negli allegati, senza alcuna interruzione o rinvio.

Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l'applicazione delle penali in capo al Fornitore.

2. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione si riserva l'applicazione di penali in misura variabile secondo quanto di seguito prescritto:

- per ciascun giorno di fermo macchina ulteriore rispetto alle 24 ore lavorative ammesse per la risoluzione del singolo guasto: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale quadriennale relativo all'apparecchiatura guasta, al netto di IVA;

- per ciascun giorno lavorativo di fermo macchina ulteriore rispetto ai 10 giorni lavorativi (15 per i due angiografi ed i due tomografi a risonanza magnetica) ammessi globalmente per ciascuna macchina in ciascun anno contrattuale: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale quadriennale relativo all'apparecchiatura guasta, al netto di IVA;

3. Le due penali sopra descritte potranno cumularsi nel caso in cui si verificano entrambi gli eventi che le hanno determinate.

4. In ogni caso l'importo delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

5. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva.

6. Il Fornitore, entro giorni 15 dal ricevimento delle contestazioni scritte della Fondazione, ha facoltà di esprimere per iscritto le proprie ragioni. La Fondazione ha facoltà di controdedurre ma, in mancanza, il silenzio mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il

che potrà avvenire solo a mezzo di formale atto scritto. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

7. Il verificarsi, in un anno contrattuale, di un fermo macchina su una singola apparecchiatura superiore a 20 giorni lavorativi, integra fattispecie di inadempienza contrattuale grave ai sensi e per gli effetti dell'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, fatti salvi i cui contenuti, in caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Fondazione la facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto, fermo restando quanto previsto nell'Offerta Tecnico - Economica acc187a17 del 22/12/2017 per la remunerazione degli aggiornamenti e delle attività già erogate.

*Articolo 11 – Responsabilità per danni*

1. Il Fornitore è tenuto ad adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose nonché ad osservare le disposizioni ed i regolamenti della Fondazione per garantire il rispetto della mission nell'esclusivo interesse dell'utenza.
2. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche del servizio, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi – utenti/utilizzatori – dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.
3. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, nonché a cose, di proprietà della Fondazione o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione stessa durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o al personale della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
4. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.

50

5. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione del servizio vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni, oggetto di esame congiunto, non vengano accolte dalla Fondazione, ovvero le stesse non vengano presentate, e il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

*Articolo 12 – Copertura assicurativa*

1. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del contratto nonché di adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio di danneggiamento delle apparecchiature/sistemi che esonerino la Fondazione da qualsiasi responsabilità per danni, incendio, furto, etc., con la sola esclusione del dolo e colpa grave.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle coperture assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Fondazione con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

*Articolo 13 – Clausole risolutive espresse*

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la fondazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, dandone comunicazione al fornitore con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

a) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel presente contratto e nei documenti contrattuali e/o inosservanza delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione delle penalità di cui al precedente art. 10;

b) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, salvo che siano giustificate come previsto all'art 10 p.to 7;

c) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;

d) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi

S.O.

per quanto compatibili agli stessi operatori;

e) mancato reintegro del deposito cauzionale;

f) accertata frode o grave negligenza da parte del Fornitore;

g) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

h) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

i) subappalto non autorizzato;

j) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione.

k) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione del servizio di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

l) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il presente contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale la Fondazione, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede a escussione della garanzia definitiva, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.

#### *Articolo 14 - Obblighi di Riservatezza*

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia venuta comunque a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti e comunque per i

cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

2. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di tutela dei dati personali.

*Articolo 15 - Spese di contratto*

1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore. Il contratto è redatto in unico originale informatico, è soggetto ad imposta di bollo l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

*Articolo 16 - Adempimenti in Materia di Sicurezza e Tutela della Salute dei Lavoratori*

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.
2. La Fondazione ha fornito un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché il "Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione" di cui all'art. 65 comma 2 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.
3. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) del 29/07/2015, elaborato a norma dell'art 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e confermato con documento del 21/02/2018 (Allegato D), con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra il Fornitore e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto.
4. Gli oneri aziendali della sicurezza su base annuale, in relazione all'appalto di cui al presente contratto, come specificamente indicato dal Fornitore, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella nota in atti prot. n. 2344 del 30/01/2018, ammontano rispettivamente a:

Healthcare Informatic	Ultrasuoni	Monitoraggio paziente, cardiaco e defibrillazione	Radiologia	Tomografia Assiale Computerizzata	Medicina Nucleare	Risonanza Magnetica
€ 880,00	€ 47,00	€ 62,00	€ 580,00	€ 800,00	€ 1.250,00	€ 1.370,00

*Articolo 17 - Foro Competente*

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

*Articolo 18 – Clausola anti pantouflage*

1. Con riferimento all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Fornitore medesimo.

*Articolo 19 - Rinvio*

1. Per quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e alla legislazione vigente in materia di appalti.

*Articolo 20 – Allegati*

1. Si allegano materialmente al contratto, quali parti integranti e sostanziali:
- a. Elenco Apparecchiature – Allegato A;
  - b. Offerta Tecnico - Economica acc187a17 del 22/12/02017 (comprensiva degli allegati 1 e 2), in atti prot. n. 27592 del 28/12/2017- Allegato B;
  - c. Offerta acc019a18 del 31/01/2018, in atti - Allegato C;
  - d. Documento di conferma del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) del 29/07/2015 - Allegato D;
  - e. “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 – Allegato E.
2. Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo, i seguenti documenti:
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) del 29/07/2015;
  - Gli Allegati n. 1a, n. 2a e n. 3a dell’Offerta Tecnico - Economica acc187a17 del 22/12/02017.
- Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto redatto mediante strumenti informatici su n. 15 pagine a video, di cui interamente scritte n. 14 e la n. 15 per n. 2 righe firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, con apposizione di firma autografa da parte del Legale Rappresentante del Fornitore, acquisita digitalmente e autenticata dal sottoscritto Ufficiale Rogante ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e con apposizione di firma digitale da parte del Legale Rappresentante della Fondazione ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi

dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per la FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli

Per il Fornitore PHILIPS S.P.A.

Il Procuratore Speciale Stefano Orselli



Il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili: art. 3 – Durata del contratto; art. 5 – Caratteristiche e Descrizione del Servizio; art. 6 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali; art. 7 – Corrispettivi contrattuali; art. 8 – Fatturazione e pagamenti; art.10 – Penali; art. 11 – Responsabilità per danni; art. 12 – Copertura assicurativa; art. 13 – Clausole risolutive espresse; art. 15 – Spese di contratto; art. 17 – Foro competente.

Per il Fornitore PHILIPS S.P.A.

Il Procuratore Speciale Stefano Orselli



Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.*

Configurazione	Apparecchiatura	Classe	Canone annuale precedente	Nuovo Canone Rivisitato	Nuove Condizioni	Canone I Anno	Canone II Anno	Canone III Anno	Canone IV Anno	Totale su IV anni
60604505	Evry Vision	workstation	€ 5.000	€ 2.405,64	Gold Agreement	€ 2.405,64	€ 2.405,64	€ 2.405,64	€ 2.405,64	€ 9.622,56
60604506	BY 30479	apparecchio portatile per radioscopia	€ 9.500	€ 9.142,90	MULETTO Philips Endura	€ 9.142,90	€ 9.142,90	€ 9.142,90	€ 9.142,90	€ 36.571,58
60605505	Intra L5 Master HD20	Tomografi a fluoroscopia mobile	€ 123.000	€ 81.201,85	aggiornamento D stream manutenzione	€ 113.750,00	€ 66.353,84	€ 81.804,85	€ 113.750,00	€ 455.000,00
60607208	Integra Allura Xper HD20	sistema per workstation digitale	€ 78.500	€ 57.744,60	Gold Agreement	€ 57.744,60	€ 57.744,60	€ 57.744,60	€ 57.744,60	€ 230.978,40
60607202	Xcelera	workstation digitale	€ 2.000	€ 1.921,82	Gold Agreement	€ 1.921,82	€ 1.921,82	€ 1.921,82	€ 1.921,82	€ 7.699,28
60607201	Integra Allura Xper FD2	sistema per angiografia digitale	€ 78.500	€ 62.556,65	aggiornamento software manutenzione	€ 21.250,00	€ 21.250,00	€ 21.250,00	€ 21.250,00	€ 85.000,00
60607212	Xcelera	workstation digitale	€ 2.000	€ 1.921,82	Gold Agreement	€ 1.921,82	€ 1.921,82	€ 1.921,82	€ 1.921,82	€ 7.699,28
20200205	DIGITAL DIAGNOSTIC	sistema di radiografia digitale	€ 20.000	€ 19.248,20	Gold Agreement	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 76.992,80
60607207	Allura XT	Tomografi a fluoroscopia mobile	€ 140.000	€ 96.211,00	aggiornamento D stream manutenzione	€ 105.250,00	€ 40.100,42	€ 105.250,00	€ 105.250,00	€ 421.000,00
60607208	Intelligence portal	workstation	€ 10.000	€ 7.699,28	Intelligence portal è un'altra macchina non abbiamo più le altre	€ 7.699,28	€ 7.699,28	€ 7.699,28	€ 7.699,28	€ 30.797,12
60607211	RANNA CHEVA L5T	Tomografi a fluoroscopia mobile	€ 106.000	€ 91.428,95	Gold Agreement	€ 91.428,95	€ 91.428,95	€ 91.428,95	€ 91.428,95	€ 365.715,80
60607203	DIGITAL DRAGON	sistema di radiografia digitale	€ 19.000	€ 19.248,20	Gold Agreement plus servizio h21 7gg	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 76.992,80
60607201	BY PULSERA 12	apparecchio portatile per radioscopia	€ 9.000	€ 8.661,69	MULETTO Philips Endura	€ 8.661,69	€ 8.661,69	€ 8.661,69	€ 8.661,69	€ 34.646,76
60605506	BYLIBRA 9"	apparecchio portatile per radioscopia	€ 8.500	€ 7.939,88	MULETTO Philips Endura	€ 7.939,88	€ 7.939,88	€ 7.939,88	€ 7.939,88	€ 31.759,53
60607213	HDI 5000	ecotomografo	€ 5.500	€ 3.168,41	MULETTO Philips affinity 70	€ 12.300,00	€ 15.868,44	€ 15.868,44	€ 15.868,44	€ 60.105,31
60607205	IE33	ecotomografo	€ 17.000	€ 5.774,46	Silver Limited Service Agreement	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 23.097,84
60607209	IE33	ecotomografo	€ 17.000	€ 5.774,46	Silver Limited Service Agreement	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 23.097,84
60607225	IU22	ecotomografo	€ 6.000	€ 5.774,46	Silver Limited Service Agreement	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 23.097,84
60607226	IU22	ecotomografo	€ 6.000	€ 5.774,46	Silver Limited Service Agreement	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 23.097,84
60607213	IU22	ecotomografo	€ 6.000	€ 5.774,46	Silver Limited Service Agreement	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 23.097,84
60607210	HDI1	ecotomografo	€ 5.500	€ 2.887,23	Silver Limited Service Agreement	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 11.548,92
60607211	HDI1	ecotomografo	€ 5.500	€ 2.887,23	Silver Limited Service Agreement	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 11.548,92
60607216	HDI1	ecotomografo	€ 11.500	€ 2.887,23	Silver Limited Service Agreement	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 11.548,92
60607214	HDI1	ecotomografo	€ 11.500	€ 2.887,23	Silver Limited Service Agreement	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 11.548,92
60607215	HDI1	ecotomografo	€ 5.500	€ 2.887,23	Silver Limited Service Agreement	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 2.887,23	€ 11.548,92
60607224	HDI15	ecotomografo	€ 6.000	€ 5.774,46	Silver Limited Service Agreement	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 23.097,84
60607223	QLAB	software	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
60607222	QLAB	software	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
60607220	QLAB	software	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
60607219	QLAB	software	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
M3150AX+XRF57+MIP90	Sistema telemetria con Monitoraggio		€ 17.000	€ 16.360,97	Gold Agreement plus servizio h21 7gg	€ 16.360,97	€ 16.360,97	€ 16.360,97	€ 16.360,97	€ 65.443,88
CA3034714.6	Sistema telemetria con Monitoraggio		€ 6.000	€ 5.774,46	Gold Agreement plus servizio h21 7gg	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 23.097,84
<b>TOTALE</b>										
<b>NUOVE MACCHINE DA INSERIRE</b>										
Sistema telemetria completo TPO (Centrale + software + Accessori)	Monitoraggio		€ 20.000,00	€ 19.248,20	Gold Agreement plus servizio h21 7gg	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 76.992,80
Sistema Bridge Bus completo TIC/CI (Centrale + software + Accessori)	Monitoraggio		€ 20.000,00	€ 19.248,20	Gold Agreement plus servizio h21 7gg	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 19.248,20	€ 76.992,80
BY1Z6	ecotomografo		€ 7.000,00	€ 5.774,46	Silver Limited Service Agreement	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 23.097,84
BY1XY	ecotomografo		€ 7.000,00	€ 5.774,46	Silver Limited Service Agreement	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 5.774,46	€ 23.097,84
<b>TOTALE</b>										
<b>TOTALE normalizzato</b>										
€ 805.000 € 805.000 € 805.000 € 805.000 € 805.000 € 3.220.000										

S.O.

# PHILIPS

Fondazione PTV  
Prot. Ingresso N. 0027592/2017  
Del 28/12/2017



APP

Spett.le  
FOND. PTV POL. TOR VERGATA  
Direzione Generale  
c.a. D.ssa Tiziana Frittelli  
Viale Oxford 81  
00133 Roma

Rif. acc187a17

Data: 22 dicembre 2017

Oggetto: Servizio di manutenzione e fornitura aggiornamento.

Facciamo seguito alla Vs richiesta del 21.12.2017 Vs prot. 27251/2017 per inviare, in allegato, la nostra migliore offerta per contratto di manutenzione 01.01.2018-31.12.2021 relativa alle apparecchiature già oggetto di manutenzione dal 01.01.2015 (2015-2017) installate presso il Policlinico PTV e di proprietà della Fondazione, e per la fornitura di tre aggiornamenti relativi ai sistemi MR Intera 1,5 Master (T66065505) e Integris Allura Xper FD20 (IT66077201) e Achieva 3T (IT66077207).

Per una migliore comprensione dell'offerta complessiva, Vi indichiamo di seguito un riepilogo degli importi da corrispondere nei singoli anni per ciascuno dei servizi:

Corrispettivi:

Importi relativi a:	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	Totale
Servizi di manutenzione	€ 515.281,00	€ 533.512,00	€ 605.103,00	€ 605.104,00	€ 2.259.000,00
Aggiornamenti tecnologici	€ 289.719,00	€ 271.488,00	€ 199.897,00	€ 199.896,00	€ 961.000,00

Riepilogo dei contenuti tecnici dell'offerta:

1. Servizio di pronta reperibilità 7 GG su 7 e h 24 per le apparecchiature di monitoraggio situate in dipartimenti ad elevata criticità e per la diagnostica digitale presente presso il Dipartimento di Emergenza/urgenza
2. Servizio Philips Loaner: che prevede in caso di guasto del Vs. Ecografo Mod. HDI 5000, già dichiarato fuori supporto tecnico, l'installazione e la messa in funzione ad uso clinico, per tutta la durata contrattuale, di un ecografo Philips di ns proprietà di ultima generazione Mod. Affinity 70 (vedi allegato).
3. Servizio Philips Loaner: che prevede in caso di guasto dei Vs. portatili di scopia BV 300 e BV Libra, già dichiarati fuori supporto tecnico, l'installazione e la messa in funzione ad uso clinico, per tutta la durata contrattuale, di due portatili di scopia Mod. Endura 9 di proprietà Philips.

4. L'aggiornamento tecnologico della risonanza mod. Intera 1,5 T a tecnologia digitale D stream che vi consentirà, con un prezzo molto vantaggioso rispetto a quello di acquisto di una nuova macchina, di estendere la vita media di questo prodotto per almeno altri 8 anni e di portare il vs. sistema allo stesso livello di una macchina di ultima generazione. Inoltre tale operazione vi consentirà di evitare tutti i costi aggiuntivi di adeguamento locali, rifacimento gabbia di faraday, di rifacimento impianti, di trasporto all'interno della struttura (abbattimento muri) necessari se la macchina venisse sostituita con una di nuova acquisizione. Le caratteristiche tecnico/migliorative sono presenti in allegato.
5. L'aggiornamento tecnologico della risonanza mod. Achieva 3T a tecnologia digitale D stream che vi consentirà, con un prezzo molto vantaggioso rispetto a quello di acquisto di una nuova macchina di estendere la vita media di questo prodotto per almeno altri 8 anni e di portare il vs. sistema allo stesso livello di una macchina di ultima generazione. Inoltre tale operazione vi consentirà di evitare tutti i costi aggiuntivi di adeguamento locali, rifacimento gabbia di faraday, di rifacimento impianti, di trasporto all'interno della struttura (abbattimento muri) necessari se la macchina venisse sostituita con una di nuova acquisizione. Le caratteristiche tecnico/migliorative sono presenti in allegato.
6. La fornitura di alcuni SW aggiuntivi per l'angiografo Allura X FD 20 che vi consentirà di implementare nuove procedure clinico/terapeutiche così come descritto nell'allegato.

Come ulteriore miglioria rispetto al precedente contratto Vi segnaliamo:

- Attivazione senza alcun onere del Portale a servizio dei clienti di Philips che vi consentirà in tempo reale di gestire le chiamate di correttiva e preventiva, di visualizzare i fogli di attività e di verificare il rispetto delle performance offerte tramite l'utilizzo di report dedicati.
- Inoltre, in via sperimentale vi offriamo a titolo di ulteriore miglioria il servizio di geolocalizzazione dei vs. asset elettromedicali al fine di consentirvi in tempo reale di verificare dove i vs. beni siano localizzati all'interno della vs. struttura al fine di consentirvi l'utilizzo delle tecnologie più razionale.

Resta inteso che le condizioni generali che regoleranno il contratto di manutenzione saranno quella da allegato 1.

Resta altresì inteso che le condizioni generali di fornitura che regolano la fornitura degli aggiornamenti sono quelle di cui all'allegato 2

#### **Corresponsione del canone di manutenzione dovuto a Philips.**

- 70% entro il 30.04 di ogni anno di contratto
- Restante parte in 3 canoni entro le seguenti date di ogni anno:
  - 30/06
  - 30/09
  - 30/12

Le Parti concordano sin da ora che Philips Spa - in ragione della natura del contratto ed a seguito della sua sottoscrizione, avrà la facoltà di effettuare la cessione, che si intende preventivamente accettata dall'Azienda Ospedaliera, del credito maturato nei confronti

S.O.

# PHILIPS

dell'Azienda Ospedaliera stessa a fronte della fornitura, a mezzo di atto notarile che sarà trasmesso all'Azienda Ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 106 comma 13 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e all'art. 1260 c.c.

Il pagamento effettuato oltre i termini stabiliti comporterà l'applicazione degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente offerta, il servizio di manutenzione sarà disciplinato dalle condizioni particolari e generali di cui all'Allegato 1, mentre il servizio di aggiornamento sarà disciplinato dalle condizioni particolari e generali di cui all'Allegato 2, entrambi acclusi alla presente offerta per farne parte integrante e sostanziale.

Con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Philips S.p.A.

---

Per ogni necessità relativa alla presente contattare il Sig. M. Accardi al 335 5692237.  
Per comunicazioni amministrative: Sales Back Office Fax 039 2036748.



di seguito i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che ci riserviamo di subappaltare, previo esperimento della procedura autorizzativa all'uso prevista dalla legge: .Verifiche di sicurezza. .Prestazioni di garanzia tecnica di buon funzionamento di apparecchiature non marcate Philips eventualmente ricomprese nell'allegato Elenco apparecchiature. .Prestazioni di garanzia e manutenzione eventualmente previste con riferimento a impianti, manufatti ed opere edili accessorie alle apparecchiature. .Eventuali prestazioni rientranti nelle tipologie sopra descritte, che dovessero comunque venire realizzate oltre il termine di scadenza del contratto o nelle more delle procedure per la proroga dello stesso. La presente indicazione si estende, inoltre, ad eventuali ulteriori servizi o forniture necessari per fronteggiare eventi non prevedibili secondo i criteri dell'ordinaria diligenza professionale che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione del contratto. Le prestazioni di cui sopra, o parte delle stesse, potranno venir affidate a terzi nel corso dell'intera durata del contratto nel rispetto dei limiti e modalità previsti dalla normativa vigente. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari: Philips, in qualità di impresa affidataria del contratto, assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Pertanto Philips, ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente contratto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Qualora la stessa non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, avrete diritto di invocare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del comma 9 del medesimo art.3.

2. Perfezionamento dell'Accordo: Qualora d'accordo con il contenuto della presente proposta quale meglio descritta ai punti 1 e 2 che precedono, Vogliate cortesemente restituirci, a perfezionamento delle relative intese contrattuali, copia della medesima debitamente da Voi sottoscritta per accettazione, avendo altresì cura di apporre l'ulteriore firma di accettazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C.
3. Validità dell'Offerta fino al: 22.02.2018
4. Durata del contratto 01.01.2018 - 31.12.2021.
5. Fatturazione: Trimestrale posticipata

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

per il servizio di manutenzione

Documenti di riferimento:

Condizioni particolari di contratto per il servizio di manutenzione

Indice		
Argomento	Apparecchiatura	Pagina
Condizioni generali di contratto	Tutte	2
Servizi in via remota tramite network	Ove applicabile	5
<b>Condizioni integrative</b>		
Condizioni integrative coperture vetri (opzionale)	Radiologia – Cardiovascolare – TAC	6
Condizioni integrative coperture wireless portabile detector (opzionale)	Radiologia	6
Condizioni integrative coperture MR (opzionale)	Risonanza Magnetica	6
Condizioni integrative sistemi di monitoraggio (opzionale)	Sistemi di monitoraggio	-
Condizioni integrative sistemi informativi clinici e workstations trattamento immagini	Sistemi informativi clinici e workstations trattamento immagini	-
Sicurezza, qualità, dati personali	Tutte	8
Esclusività del servizio	Tutte	8

Versione Riferimento: DG161005

Valida per tutte le offerte recanti il Riferimento di cui sopra

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Philips S.p.A. (di seguito per brevità Philips) avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale tecnico specializzato, nonché qualora necessario, di personale non dipendente particolarmente dedicato a diverse componenti o funzioni tra quelle qui previste, si impegna ad espletare nel pieno rispetto delle normative vigenti, e limitatamente al territorio italiano un servizio di supporto tecnico come di seguito indicato. Sono comunque fatte salve diverse condizioni esplicitamente specificate o per singola configurazione nell'allegato Elenco Apparecchiature, o al punto "Note e/o ulteriori condizioni particolari" delle condizioni particolari di contratto.

### 1) Manutenzione programmata.

Gli interventi avranno carattere periodico sulla base delle esigenze tecniche di ciascuna apparecchiatura. Il numero di interventi di manutenzione programmata viene definito dalla fabbrica e potrà subire modifiche (ove indicato dalla fabbrica stessa; in tal caso ne verrà data immediata comunicazione al cliente). Il numero indicato nell'allegato Elenco Apparecchiature si riferisce esclusivamente ai sistemi Philips; per eventuali apparecchiature di altri produttori incluse nel contratto vale il numero di manutenzioni preventive indicate dal costruttore. Nel corso degli interventi verranno eseguite le operazioni di verifica e le misure di sicurezza elettrica contemplate dalle check lists rilasciate dalla fabbrica. Alle apparecchiature saranno inoltre apportate le modifiche software e hardware di volta in volta consegnate dalla fabbrica, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto originale. La pianificazione degli interventi sarà preventivamente concordata e gli stessi, ove possibile, potranno essere eseguiti anche in via remota, come previsto dall'art. 12 che segue. Qualora si rendesse necessario un intervento di manutenzione correttiva in prossimità della data pianificata per un intervento annuale di manutenzione preventiva, gli interventi stessi saranno accorpati. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di Philips in caso di mancata esecuzione di interventi di manutenzione programmata causata da irreperibilità o indisponibilità apparecchiatura al momento dell'intervento stesso, o da stipula del contratto avvenuta in data successiva a quella prevista per l'intervento. Ove richiesto e specificatamente previsto nell'allegato Elenco Apparecchiature, le attività di manutenzione di opere ed impianti funzionali alle apparecchiature verranno preferibilmente affidate alle imprese realizzatrici delle medesime opere ed impianti.

### 2) Manutenzione correttiva su chiamata.

Saranno effettuati gli interventi (in numero illimitato, e presso i locali ospitanti le apparecchiature oppure tramite temporaneo ricevimento delle stesse, o loro parti, presso altro luogo, o ancora mediante via remota) necessari ad eliminare eventuali guasti o inconvenienti che si dovessero verificare nel corso del normale utilizzo dell'apparecchio, onde ripristinarne l'efficienza al livello delle condizioni iniziali del presente contratto. Eventuali garanzie di microallo massimo tra chiamata e inizio intervento, e/o percentuale minima d'utilizzo apparecchiatura, sono riportate nell'allegato Elenco Apparecchiature. Ove non specificato, l'intervallo massimo tra chiamata e inizio intervento è di 16 ore lavorative.

### 3) Orario di lavoro. Reciproca disponibilità.

Disponibilità dei servizi: Lunedì-Venerdì 8,30 - 17,30, salvo diverse condizioni esplicitamente specificate nelle condizioni particolari di contratto. Gli interventi saranno effettuati durante il normale orario di lavoro. Philips è comunque disponibile a valutare di volta in volta su specifica richiesta, diverse esigenze di orario di intervento. La responsabilità del coordinamento delle attività di manutenzione è a carico del reparto presso cui le apparecchiature sono installate. Al personale tecnico Philips deve essere garantito nei suddetti orari il libero accesso ai locali ospitanti le apparecchiature in condizioni di assenza di ogni e qualsiasi altra persona non specificatamente autorizzata da Philips. Resta inteso che gli interventi potranno venire eseguiti al sussistere di tutti i presupposti di sicurezza, per i quali il reparto è responsabile della relativa verifica e coordinamento. A tal

fine dovranno essere garantite: la completa ed esclusiva disponibilità delle apparecchiature; le condizioni di polizia e disinfezione/decontaminazione sia delle apparecchiature (e ciò anche nel caso di spedizione delle stesse presso altro luogo) sia dei locali che le ospitano; la possibilità di utilizzo del servizio telefonico, su richiesta di Philips, la disponibilità sul luogo dell'intervento di opportuno trabattello.

### 4) Parti di ricambio.

Si intende inclusa nel canone la fornitura di parti di ricambio originali (nuove o ricondizionate), che nel corso degli interventi risultasse necessario sostituire. Dette parti sostituite diverranno proprietà della Philips che provvederà a ritirarle.

Se non espressamente indicate in offerta, si intendono escluse le seguenti parti strategiche (ove presenti):

Tubi Radiogeni, Tubi Fotomoltiplicatori, Detectori Wireless Portable Detector, Intensificatori di Immagini, Cristalli, Bobine, Sonde standard, speciali e transesofagee.

Inoltre, sono esclusi seguenti materiali (ove presenti) ed i relativi oneri di sostituzione:

- ◆ Per apparecchiature Radiologiche: Tute di Gerglie, Cassette e Collimatori.
- ◆ Per apparecchiature PCR: Image plates e cassette.
- ◆ Per apparecchiature Risonanza Magnetica: fornitura gas criogeni, Costi derivanti da guasto al magnete o da quench, ed altresì, ogni altro onere relativo ad opere murare c/o di abbattimento e ripristino a seguito degli interventi sul Magnete e/o quench.
- ◆ Per apparecchiature Medicina Nucleare: Collimatori, Fornitura di materiali e sorgenti radioattive (restano comunque comprese le eventuali sorgenti di fondo e casko se già previste contestualmente nella fornitura base degli impianti).
- ◆ Per apparecchiature Monitoraggio: Trasduttori.
- ◆ Per apparecchiature Sistemi di Anestesia: Mascherine, Circuiti, Filtri paziente, Bombole Gas, Batterie e Accumulatori, Kit manutenzione aggiuntiva secondo e quarto anno.
- ◆ Per apparecchiature Respiratori Polmonari: Mascherine, Circuiti, Filtri paziente, Bombole Gas, Batterie e Accumulatori, Kit manutenzione aggiuntiva 12,500 ore.
- ◆ Per tutte le apparecchiature: Tutte le periferiche (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stampanti di ogni tipo e particolarmente quelle laser ed a sublimazione, DVD Recorder, lettori vari, ecc.) restano comunque comprese quelle integrate nelle stesse apparecchiature.

Ed in genere sono comunque esclusi tutti i materiali di consumo quali, a titolo esemplificativo: Nastri e dischi magnetici o ottici, ruote, batterie ed accumulatori, elettrodi e relativi cavi di connessione, piani di supporto paziente, accessori di fissaggio e posizionamento paziente, materassi per posizionamento paziente.

In deroga a parte delle esclusioni suddette, si riterranno incluse le parti specificatamente menzionate nella composizione Impianto di cui all'allegato Elenco Apparecchiature.

Philips si riserva il diritto di fornire solo a mezzo spedizione eventuali parti di ricambio che possono essere facilmente sostituite dall'utilizzatore. La spedizione della parte da sostituire e il ritiro della parte sostituita sono a carico di Philips.

Philips si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di adottare caso per caso la modalità "exchange" che consiste nella sostituzione dell'apparecchiatura (o sottosistema della stessa) con altra dello stesso modello, sia essa nuova o equivalente. In questi casi varia il numero di serie (matricola) della stessa.

S.D.

## 5) Esclusioni.

Sono escluse dall'oggetto del presente contratto, ove applicabili, le seguenti prestazioni:

- Interventi derivanti dal non corretto o improprio uso o conduzione delle apparecchiature.
- Interventi sulle sonde transesofagee causati dal mancato utilizzo dell'apposito paramoia.
- Interventi su sistemi o parti di sistemi con numero di serie reso illeggibile.
- Interventi causati da eventi accidentali, urto, dolo, incuria.
- Interventi causati da malfunzionamenti impianto o imperfetto funzionamento delle adduzioni elettriche, idrauliche o altro.
- Modifiche dello stato originale del prodotto (salvo quelle consigliate dalla fabbrica) ed adeguamenti a Norme diverse da quelle vigenti alla data del primo Collaudo.
- Interventi per danni causati da incendio, virus informatici, imperfetto o inadeguato stato dei locali ospitanti le apparecchiature, catastrofi naturali, sismiche, esplosioni, atti terroristici o di guerra, danneggiamento volontario.
- Interventi occorrenza a causa di condizioni ambientali diverse da quelle prescritte dal Costruttore; uso di accessori o materiali di consumo impropri e non autorizzati da Philips; trasferimento delle apparecchiature in luoghi diversi da quelli di installazione, che non siano stati eseguiti o autorizzati da Philips.
- Oneri e costi relativi a rimozione, manipolazione, gestione di qualsiasi natura di sorgenti o materiali radioattivi.
- Ogni intervento su accessori, apparecchiature, impianti o parti a corredo non recanti il marchio Philips o altri marchi utilizzati da Philips nel settore medicale (anche se a suo tempo da essa forniti), se non specificatamente menzionati nella *Composizione impianto* dell'Allegato Elenco Apparecchiature.
- Interventi per danni causati da perdite e/o infiltrazioni di liquidi, compresi i mezzi di contrasto, anche dovute al utilizzo di dispositivi monouso.
- Interventi per danni causati da corretta sterilizzazione. In questo caso la causa del guasto potrebbe essere rilevata anche successivamente alla riparazione e potrebbe comportare l'addebito a posteriori della riparazione effettuata.
- Ogni intervento di natura non specificatamente contemplata nelle condizioni particolari o nella presente.
- Eventuali ulteriori esclusioni possono essere contenute nelle condizioni integrative per l'estensione della copertura di talune prestazioni su specifiche tipologie di apparecchiature.

Nei suddetti casi, il ripristino del normale funzionamento delle apparecchiature potrà essere effettuato previo specifico accordo tra le parti ed in base alle tariffe in vigore al momento dell'accordo stesso. Philips si riserva, in mancanza del suddetto accordo, il diritto di recedere dal contratto. Per gli impianti risonanza magnetica, nell'assistenza ai rabbocchi dei erogami (ovv e la fornitura degli stessi non sia compresa nel contratto) sono inoltre escluse qualsiasi garanzia sul rendimento del rabbocco, la manipolazione e movimentazione gas erogami e loro contenitori nonché la disponibilità della attrezzatura occorrente (canali di trasferimento, chi gas e relative parti per pressurizzazione del dewar, ecc.); resta quindi inteso che il personale incaricato da Philips si limiterà ad assistere alle operazioni con il solo scopo di intervenire, se necessario, per mantenere o ripristinare il corretto funzionamento del sistema. Qualsiasi supporto per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n. 187, o di cui al D.P.R. 8 agosto 1994 n. 512 relativo alle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica, è da intendersi escluso dalle coperture del contratto. Ogni eventuale collaborazione con gli Enti preposti potrà essere oggetto di definizione a parte.

## 6) Licenza software.

Il software per computer fornito da Philips a corredo delle apparecchiature, per le quali viene ora formulata la presente offerta,

sono stati messi a disposizione dell'acquirente delle apparecchiature stesse, a titolo di licenza d'uso non trasferibile e non esclusiva.

Il cliente si impegna a non riprodurre, modificare, e adattare il software.

Tali programmi pertanto possono venire impiegati esclusivamente per l'utilizzo delle apparecchiature oggetto dell'offerta, ferma restando la piena ed esclusiva titolarità sugli stessi in capo a Philips nel rispetto della legislazione nazionale (L. 633 del 1991 come integrata dalla L. 518 del 1992 introduttiva della Direttiva 91/250/CEE).

Al rapporto di licenza d'uso sul software si applicano i termini e le condizioni concordate all'atto della vendita delle apparecchiature. La disciplina di cui sopra si applica anche al software per computer che verranno messi a disposizione durante la prestazione del servizio di supporto tecnico quale, a titolo esemplificativo, i correttivi o aggiornamenti software come previsti nella sezione "Condizioni integrative per sistemi informatici clinici" che segue.

## 7) Durata.

Come indicato per ciascuna configurazione nell'Allegato Elenco apparecchiature, salvo esaurimento ricambi per le apparecchiature fuori produzione da più di cinque anni o fuori supporto attivo secondo le indicazioni del produttore.

Per dette apparecchiature, Philips si impegna ad eseguire tutte le attività per il mantenimento delle stesse in massima efficienza possibile. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di Philips in caso di ritardo nella riparazione della funzionalità delle apparecchiature o nel reperimento dei ricambi, ove ancora disponibili. Qualora invece si verificasse l'impossibilità della riparazione, Philips avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente e con conseguente riduzione prorata del canone stabilito.

L'efficacia del contratto è subordinata a ns verifica sullo stato degli impianti e ad accettazione di ns eventuale preventivo di revisione, salvo apparecchiature già coperte da ns garanzia o ns precedente contratto per servizio di manutenzione, senza risoluzione di continuità fino all'inizio del periodo di manutenzione di cui al presente contratto.

## 8) Rinnovo.

Alla data della scadenza il contratto s'intende senz'altro cessato. Philips si riserva di sottoporre al Cliente proposta di rinnovo per il periodo successivo. Per detto periodo i canoni annuali saranno tendenzialmente aggiornati sulla base delle rilevazioni statistiche ISTAT. Le apparecchiature fuori produzione da più di cinque anni sono considerate fuori supporto attivo; pertanto, Philips valuterà caso per caso la possibilità di fornire il servizio di manutenzione su dette apparecchiature e di sottoporre al Cliente proposta di rinnovo per il periodo successivo.

Per le apparecchiature oltre 5 anni di anzianità o fuori supporto attivo secondo le indicazioni del produttore, al canone annuale potrà essere applicata una maggiorazione compensativa.

Per dette apparecchiature, si applica quanto previsto al precedente punto 7.

## 9) Limitazione di responsabilità.

In nessun caso Philips potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi titolo o cause, dirette o connesse col presente contratto o alla sua esecuzione per un ammontare cumulativamente eccedente per ciascun anno l'importo del canone pattuito per l'anno stesso o per il minor periodo di validità del contratto eventualmente stabilito.

La limitazione di cui sopra, si estende all'atto del personale di Philips e dei soggetti che verranno comunque incaricati da Philips per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed inoltre, a titolo esemplificativo, a danni derivanti al Cliente da inadempimento del contratto e della garanzia, compreso il lucro cessante, per danni specifici, indiretti, incidentali o consequenziali, relativi alla perdita di dati, perdita di profitti derivanti dal mancato utilizzo delle apparecchiature, perdita di opportunità con

S.D.

mercato, anche conseguenti a negligenza del personale, il tutto con esclusione del caso di dolo o colpa grave.

Quanto sopra esaurisce ogni e qualsiasi garanzia prestata da Philips in relazione alle attività qui previste.

#### 10) Divieto di cessione del contratto.

È fatto assoluto divieto al Cliente di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Stante l'intuitus personae con cui Philips individua i propri clienti, in nessun caso il contratto potrà essere ceduto anche nell'ambito di operazioni societarie.

In caso di inadempimento da parte del Cliente degli obblighi di cui al comma precedente, Philips, tenuto restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### 11) Canone e inadempienza.

Il canone periodico è calcolato in base al numero di giorni solari coperti dal contratto per ciascun componente, fino alla data di scadenza specificata per la relativa configurazione. Il pagamento del canone avverrà secondo le modalità specificate nelle condizioni particolari di contratto per il servizio di manutenzione.

In caso di mancato pagamento nei termini indicati, Philips si riserva il diritto di non più fornire le prestazioni di cui al contratto medesimo, fermi restando gli altri rimedi previsti dalla legge, e ferma restando la disponibilità ad effettuare, alle tariffe e secondo i termini di volta in volta in vigore, quelle prestazioni che dovessero venire richieste specificatamente e per le quali dovessero venire fornite adeguate garanzie di pagamento.

#### 12) Interventi in via remota.

Philips mette a disposizione del Cliente, nell'ambito del contratto, il proprio Remote Support Center (RSC) che effettua un servizio con personale specializzato di supporto e analisi tecnica sia telefonicamente che, ove sia stato possibile il collegamento dell'impianto, tramite NETWORK (Remote Service network) che prevede l'utilizzo della rete dati del Cliente, secondo le modalità meglio indicate alla successiva sezione "Requisiti e modalità operative per lo svolgimento dei servizi di supporto ed analisi tecnica in via remota tramite network".

Philips si impegna a non utilizzare la rete dati del Cliente per ragioni che non siano strettamente attinenti all'esecuzione dei servizi di supporto ed analisi tecnica effettuati in via remota o comunque diverse da quelle qui previste.

Il Cliente riconosce che le applicazioni software ed i beni forniti o resi disponibili da Philips al Cliente che consentano di eseguire interventi in via remota, sono e rimarranno di proprietà esclusiva di Philips.

Ciascuna parte sarà tenuta, anche successivamente alla cessazione del rapporto, a mantenere riservati tutti gli altri dati ed informazioni resi noti durante l'esplicitamento dei servizi di supporto ed analisi tecnica effettuati in via remota che non siano già di pubblico dominio.

#### 13) Richieste di intervento.

Le richieste di intervento potranno essere inoltrate telefonicamente durante il normale orario di lavoro (come specificato nelle condizioni particolari di contratto), via fax o via e-mail.

Philips mette a disposizione del Cliente, nell'ambito del contratto, il proprio Remote Support Center (RSC) che effettua un servizio di supporto e analisi tecnica sia telefonicamente che tramite network con personale particolarmente specializzato. In considerazione della specifica tecnologia che rende oggi possibile effettuare il servizio RSC con risultati di particolare efficacia e - spesso - risolutivi, l'invio

dell'analisi da parte del ns. specialista RSC della chiamata del Cliente sarà considerato a tutti gli effetti come inizio dell'intervento richiesto.

#### 14) Strumenti e Service tools.

Nel corso degli interventi, il personale tecnico di Philips utilizzerà all'occorrenza software, documentazione, strumenti, hardware, kit, (di seguito chiamati service tools) di proprietà.

Nel caso di interventi che si protraggano per più giorni, detto strumento potranno essere lasciati presso il Cliente, per agevolare le operazioni, il Cliente dovrà in tal caso mettere a disposizione del personale tecnico Philips, in prossimità delle apparecchiature oggetto dei servizi di manutenzione, locali di dimensioni adeguate e dotati di sistemi di chiusura, utilizzabili per la custodia dei service tools occorrenti ed eventualmente depositati dallo stesso personale di Philips.

La presenza di tali service tools nel sito del cliente non attribuirà alcun diritto, titolo o licenza d'uso sui medesimi, il cliente si impegna ad adoperarsi al fine di evitare danni, furti e/o smarrimenti dei service tools.

#### 15) Documentazione degli interventi (fogli di lavoro e "firma digitalizzata").

Al fine della formazione e conservazione delle informazioni relative alle prestazioni da eseguirsi nell'ambito del contratto, le Parti concordano che l'avvenuta effettuazione da parte di Philips degli interventi di manutenzione di cui ai precedenti punti 1) e 2) eseguiti presso i locali ospitanti le apparecchiature, potrà essere verificata per ogni effetto contrattuale e di legge, secondo le modalità di seguito riportate.

Al termine di ciascun intervento di manutenzione il personale tecnico di Philips inserirà i dati relativi alla prestazione effettuata - tra i quali a titolo esemplificativo rientrano la data, la tipologia di guasto, le prestazioni effettuate, le parti sostituite, la durata dell'intervento ed eventuali annotazioni - su apposito supporto che a propria insindacabile scelta potrà essere cartaceo (di seguito "Documento Cartaceo") o informatico (di seguito "Documento Elettronico"), e ne darà visione al personale incaricato del Cliente.

Quest'ultimo, verificata la corrispondenza dei dati inseriti, procederà all'approvazione del Documento Cartaceo o del Documento Elettronico mediante sottoscrizione a mezzo firma autografa sul Documento Cartaceo o a mezzo firma digitale sul Documento Elettronico. Il personale tecnico di Philips provvederà contestualmente a rilasciare copia su carta del documento elettronico al personale incaricato del Cliente, oppure provvederà ad inoltrare il documento per posta elettronica.

Resta inteso che ciascun Documento Cartaceo o Documento Elettronico ha efficacia probatoria tra le Parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2720 e c.

#### 16) Anomalie di approvvigionamento.

Philips, in caso di variazioni anomale in aumento del prezzo di beni compresi nelle forniture del contratto attualmente dalla presente proposta, il cui approvvigionamento derivi dal libero mercato (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i gas eroganti), si impegna ad informarvi dell'avvenuta variazione ed a proporre, di conseguenza, la necessaria revisione del canone concordato. Nel caso in cui le Parti non riuscissero ad accordarsi sulla variazione da apportare, Philips si riserva di interrompere la parte di fornitura di che trattasi, previa comunicazione con anticipo di almeno 30 giorni. In tale circostanza Philips provvederà a comunicare la conseguente variazione in diminuzione del canone che sarà applicata a partire da quella data.

## REQUISITI E MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ED ANALISI TECNICA IN VIA REMOTA TRAMITE NETWORK

### 1) Accesso alla rete del Cliente

Per consentire lo svolgimento dei servizi di supporto ed analisi tecnica in via remota tramite network (di seguito definite "Attività via RSN"), il Cliente dovrà garantire a Philips l'accesso ad alcune

parti selezionate della propria rete di computer (di seguito definita la "Rete");

Il Cliente dovrà supportare il personale Philips a recuperare gli indirizzi di rete (di seguito definiti "Indirizzi di Rete") per collegare le apparecchiature alla Rete.

Il Cliente dovrà in particolare comunicare a Philips la modalità di connessione push-out tra quelle di seguito riportate, e dei relativi parametri tecnici:

- a) Installazione del router fornito da Philips su connessione Broadband o ADSL con possibilità di posizionamento:
  - DMZ (Demilitarized Zone);
  - davanti al Firewall del Cliente;
  - in parallelo al Firewall del Cliente.
- b) Utilizzo del router del Cliente per tunnel VPN IPsec (shared key only) per connessione al Data Center Philips.

Qualora fossero variati gli Indirizzi di Rete, il Cliente dovrà darne notizia a Philips con un preavviso minimo di 10 giorni.

Resta inteso che le Attività via RSN verranno garantite sulle apparecchiature oggetto di contratto collegate alla Rete.

Il Cliente prende atto che la comunicazione tra il Remote Support Center (RSC) di Philips, come definito al precedente art. 12, e la Rete del Cliente avviene tramite l'utilizzo di una comune infrastruttura internet.

Il trattamento dei dati personali occorrente per le attività via RSN viene da Philips effettuato quale incaricato del trattamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, come meglio indicato alla successiva sezione "Protezione dei dati personali".

Nel caso in cui una delle parti trasmetta o riceva elettronicamente dall'altra parte messaggi o documenti tramite la Rete (collettivamente definiti "Dati") relativi all'attività via RSN, tali Dati saranno soggetti ai termini e alle condizioni che di seguito vengono definite.

## 2) Hardware dedicato

Per poter svolgere le attività via RSN, è necessario l'impiego di un router di Rete (di seguito definito "Router") che, ove non già messo a disposizione da parte Cliente, verrà fornito ed installato da Philips e dovrà essere conservato presso i locali del Cliente.

In tale ultimo caso, il Router verrà concesso a titolo di comodato gratuito e rimarrà pertanto di proprietà di Philips per tutta la durata del contratto; il Cliente dovrà garantire un'ubicazione sicura dove posizionare e conservare il Router e dovrà consentire a Philips, al termine del contratto, il ritiro, le attività e le spese di manutenzione del Router saranno interamente a carico di Philips.

Dietro richiesta di Philips, il Cliente consentirà a Philips, o a soggetti che verranno da essa incaricati, di accedere ai locali dove è posizionato il Router e di consentire le attività di manutenzione. Il Cliente in ogni caso sorveglierà e regolerà gli ingressi secondo le modalità adottate. Il Cliente si adopererà con i mezzi necessari e sotto la propria responsabilità a proteggere il Router e/o i Dati da danni o perdite e ad impedire qualsiasi accesso al Router e/o ai Dati da parte di soggetti non autorizzati diversi dal personale di Philips o da quest'ultimo incaricati. Il Cliente concorda inoltre di informare con la massima sollecitudine Philips di eventuali fatti od eventi di cui sia venuto a conoscenza che possano compromettere il corretto funzionamento del Router.

## 3) Modalità di accesso alla Rete da parte di Philips

Al fine di garantire una maggior sicurezza nello svolgimento delle attività via RSN, il Cliente e Philips potranno concordemente prevedere l'adozione di opportuni sistemi di riconoscimento per l'accesso alla Rete (di seguito definiti "Metodi di Accesso").

I metodi di accesso forniti verranno adoperati esclusivamente da personale incaricato di Philips o eventualmente, previa autorizzazione del Cliente, da soggetti incaricati da Philips.

Philips garantirà la massima riservatezza sui metodi di accesso forniti dal Cliente, e che trasferirà solamente al personale autorizzato ad accedere alla Rete per eseguire le Attività via RSN.

## 4) Disponibilità della Rete

Il Cliente si adopererà per garantire senza interruzioni a Philips l'accesso alla Rete in modo che possa svolgere le Attività via RSN. La disponibilità dell'accesso alla Rete ed il suo funzionamento sono

condizioni necessarie per consentire l'espletamento delle Attività via RSN. In caso contrario il mancato adempimento di Philips alle Attività non potrà essere ritenuto una violazione del contratto ad essa imputabile. Qualora il Cliente non consenta l'accesso remoto, Philips non potrà garantire, tra gli altri, i tempi di risposta, di risoluzione e di uptime previsti dal contratto.

## 5) Standard di sicurezza

La trasmissione dei Dati via RSN aderisce agli standard internazionali di sicurezza che di seguito vengono riportati:

- normative HIPAA/NFPA/COGIR/JIRA;
- accesso sicuro tramite tunnel VPN;
- crittografia AES Ipsec per tunnel VPN;
- firewall configurato;
- protezione indirizzi IP tramite NAT;
- doppia autenticazione del Login dell'utente tramite SecurID RSA;

• registri di tracciamento degli accessi e sito Web con segnalazione degli eventi.

## CONDIZIONI INTEGRATIVE PER SISTEMI INFORMATIVI CLINICI E WORKSTATION TRATTAMENTO IMMAGINI

### Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di assistenza software viene erogato esclusivamente in via remota, se non diversamente specificato nelle condizioni particolari di contratto, secondo le modalità meglio indicate nel precedente articolo "Interventi in via remota" e nella precedente sezione "Requisiti e modalità operative per lo svolgimento dei servizi di supporto ed analisi tecnica in via remota tramite network".

Resta inteso che i costi relativi al mantenimento e all'eventuale ripristino della rete sono a carico del cliente.

Qualora a causa del mancato collegamento Philips fosse costretta ad intervenire presso il cliente, il costo dell'intervento verrà addebitato alle tariffe in vigore il giorno dell'apertura della richiesta di intervento. In questi casi Philips non potrà garantire, tra gli altri, i tempi di risposta, di risoluzione e di uptime previsti dal contratto. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di Philips per ritardi dovuti al mancato collegamento.

### Estensioni dei servizi

#### Correttivi Software (Patches)

Philips potrà fornire correttivi software per correggere difetti nelle applicazioni informatiche coperte dal servizio. Philips determinerà il contenuto di ciascun correttivo e lo installerà compatibilmente con il livello di revisione e caratteristiche del sistema del Cliente. L'installazione dei correttivi software sarà pianificata con il Cliente e potrà avvenire anche in remoto.

#### Aggiornamenti Software

Philips determina e fornisce aggiornamenti software che migliorano le funzionalità dei propri sistemi informativi, ferme restando le caratteristiche del sistema originale. L'aggiornamento sarà eseguito esclusivamente sui moduli originali acquistati dal Cliente. L'installazione dei moduli sarà pianificata con il Cliente e potrà avvenire anche in remoto. Philips si riserva di sottoporre al cliente, anticipatamente e per iscritto, eventuali oneri aggiuntivi.

#### Controllo dell'ambiente di installazione

Il corretto funzionamento dei prodotti informatici è subordinato al rispetto di condizioni operative, ben precise: alimentazione, assenza di agenti contaminanti nell'aria, valori minimi e massimi d'umidità. Il Servizio Philips controlla periodicamente che l'ambiente operativo del Cliente rientri nei parametri consentiti e suggerisce eventuali modifiche necessarie.

## Limitazioni del servizio

### Supporto Network

La manutenzione del network necessario al funzionamento del sistema informatico non è inclusa nel contratto di assistenza e può essere, eventualmente quotata a parte.

### Supporto del Sistema Operativo

Philips supporta il sistema operativo di base solo per quanto concerne la funzionalità della soluzione applicativa fornita. Le applicazioni software e le versioni di sistemi operativi diversi da quelli forniti direttamente da Philips o da essa autorizzate non sono supportate nel presente contratto.

### Aggiornamento del Sistema Operativo

Nuove versioni di applicazioni software di sistemi informatici Philips possono richiedere una versione aggiornata del sistema operativo per funzionare o per avere caratteristiche migliori. L'aggiornamento dei sistemi operativi non è incluso nel presente contratto. Il Cliente può aggiornarsi dell'aggiornamento in modo autonomo, rispettando le specifiche fornite da Philips.

### Supporto Interfase

Dove il sistema Philips è interfacciato con altri sistemi, la manutenzione dell'interfaccia non comprende eventuali variazioni delle caratteristiche di interfacciamento. L'adeguamento dell'interfaccia da parte di Philips sarà oggetto di un'eventuale quotazione specifica.

### Esclusioni particolari

Il servizio non include la modifica di report, la modifica di interfacce, lo sviluppo di programmi e le attività di tipo consulenziale.

Inoltre non include le attività di gestione del sistema (system administrator) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'aggiunta di utilizzatori o la configurazione di apparati.

### Recupero Dati

Il servizio di recupero dati non è incluso come parte del servizio di supporto software Philips, indipendentemente dalle cause di perdita dati. Questo tipo di richiesta sarà oggetto di una quotazione specifica.

## Responsabilità del Cliente

### Responsabile di sistema

Il Cliente si impegna a nominare e istruire un Responsabile di Sistema che avrà la responsabilità della gestione del sistema (system administration) e farà da riferimento per il supporto fornito da Philips.

### Livelli di revisione hardware

Il Cliente deve mantenere l'hardware e il firmware al livello di revisione richiesto dal software. Si impegna inoltre ad aggiornare o sostituire l'hardware qualora il produttore ne dichiara il fine supporto o qualora richiesto per l'installazione di nuove release software.

### Livelli di revisione software

Solo i clienti che mantengono i loro sistemi informativi al livello della versione ultima rilasciata dal produttore o immediatamente precedente possono usufruire dell'assistenza software.

## SICUREZZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Vi informiamo che la scrivente Philips S.p.A. ha organizzato un proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le disposizioni dell'articolo 31 e ss del D.Lgs. 81/2008, e che, in tale ambito, il Responsabile del Servizio è il Sig. Igor Cicci Negri, che è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

La scrivente Società ha predisposto la seguente documentazione, in accordo alle norme di legge:

- A. il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell'articolo 28 Decreto Legislativo citato, completo del programma delle misure di prevenzione e protezione in vigore o da attuare;
- B. il Documento per la Sicurezza che, ottemperando alle disposizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo citato, ha l'obiettivo di tutelare la Sicurezza e la Salute sul lavoro del Personale del Cliente, del Personale Philips S.p.A., nonché di eventuali Terzi presenti.

Ulteriori risorse, a tutela della Sicurezza e della Salute sul lavoro, sono costituite:

- dal Medico Competente, che provvede a definire e a dare attuazione al Piano di sorveglianza sanitaria del Personale;
- dall'Esperto Qualificato per le radiazioni ionizzanti, operante ai sensi dei Decreti Legislativi 230/1995 e s.m.i. (Attuazione della Direttiva Euratom per in materia di radiazioni ionizzanti).

Il Personale che effettuerà gli interventi è stato informato, formato ed addestrato ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, ed è dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalle norme di legge ed utilizza attrezzature e strumenti rispondenti alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali e periodicamente controllati.

Ove il Cliente adotti regolamenti interni e norme che prevedano l'impiego di specifiche protezioni per il personale esterno che acceda all'area dove dovranno venire effettuati gli interventi oggetto del servizio di manutenzione, provvederà a fornire al Personale di Philips le necessarie protezioni.

Riteniamo indispensabile che, in caso di perfezionamento del contratto, lo Spettabile Società/Cliente in indirizzo, come previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, ci fornisca tutte le informazioni utili per valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro ove dovranno venire effettuate le nostre prestazioni, per integrarli con quelli specifici della nostra attività in modo da procedere alla predisposizione di idonee misure di prevenzione. In particolare Vi chiediamo cortesemente di comunicare:

1. i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (o in prossimità dello stesso) in cui il nostro Personale sarà destinato ad operare;
2. le misure di prevenzione e protezione (in condizioni normali e di emergenza) da Voi previste, nell'ambiente di lavoro (o in prossimità dello stesso), in relazione ai rischi propri della Vostra attività;
3. il ruolo ed il nominativo della/e persona/e a cui il nostro Personale operante in campo potrà fare costante riferimento durante gli interventi, nonché il nominativo del Vostro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
4. l'eventuale presenza, nell'ambiente di lavoro (o in prossimità dello stesso), di Vostro Personale o di Terzi (Personale di imprese esterne, visitatori, pazienti).

In adempimento al disposto dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo citato, ove ne sussistano le circostanze, sarà onere del Cliente elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi

050

le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze (DIWIR).

Le misure poste in atto da Philips a tutela della sicurezza quali sopra descritte si basano su quanto previsto dalla normativa in vigore e sulla esperienza di Philips quale soggetto operante nel settore e sono

inferite alle cautele ordinariamente ricorrenti per la effettuazione di servizi identici ed analoghi a quelli qui previsti. Philips non assume alcuna responsabilità per il caso di eventi dannosi causati dalla mancata o inadeguata segnalazione da parte del Cliente a Philips a norma di legge di rischi specifici attinenti il sito, l'epoca o le circostanze in cui il servizio viene prestato.

Philips S.p.A. è inoltre dotata di un proprio Sistema di Qualità, certificato ed ispezionato da Enti internazionali accreditati, conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2008 per i Sistemi di gestione Qualità generali, nonché a quelli della norma specifica per i dispositivi medici (ISO 13485:2003), vedasi Certificato N° 2104491-D1 dell'Ente di Certificazione DEKRA.

## PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Philips procederà al trattamento dei dati personali ed aziendali inerenti al Cliente esclusivamente ai fini della presente offerta e del successivo come atto e fatti salvi, comunque, gli obblighi di Legge. Relativamente ai dati che lo riguardano il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Qualora l'adempimento delle prestazioni oggetto della presente offerta comportasse l'accesso da parte di Philips - anche per via remota o attraverso l'uso di strumenti elettronici - a banche dati che includano dati sensibili ai sensi della citata normativa, sarà cura del Cliente espone le procedure previste al fine di consentire detto accesso.

Reata fin d'ora inciso che l'accesso sarà effettuato da Philips sul presupposto dell'arvenuto corretto adempimento, da parte del titolare delle banche dati di che trattasi, delle procedure autorizzative richieste con particolare riferimento al consenso degli interessati, detto accesso sarà limitato a quanto indispensabile per la effettuazione delle prestazioni di cui alla presente offerta e si conformerà comunque alle procedure ed indicazioni che il Cliente avrà cura di trasmettere a Philips in esecuzione del citato D.Lgs. 196/2003.

## ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO

Vi segnaliamo che la nostra Società è l'unico riferimento della casa madre: Philips Nederland B.V. (Veenplas 6 - 5684 PC Best - The Netherlands) per l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione in Italia di prodotti e servizi su apparecchiature elettromedicale ad alta tecnologia.

Pertanto la scrivente Società, con particolare riferimento al Servizio di Assistenza Tecnica ed al fine di garantire la conduzione degli impianti in termini di massima sicurezza, gestisce con standard di qualità esclusiva la fornitura sia delle parti di ricambio originali sia del know-how specifico appartenenti a Philips quali risultanti dai consistenti e continui investimenti effettuati allo scopo.

In particolare, specificiamo che il nostro Personale che effettuerà gli interventi viene periodicamente sottoposto a informazione, formazione, addestramento e continuo aggiornamento con corsi esclusivi presso gli appositi centri di riferimento della Casa Madre, oltre che presso i nostri centri in Italia.

Alla luce di quanto sopra i nostri interventi verranno effettuati avendo cura di mantenere, con riferimento e limitatamente alle prestazioni oggetto del contratto, le caratteristiche originarie di continuità delle apparecchiature ai sensi del D. Lgs. 46/97 e ss.mm. in applicazione alla Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, nonché l'utilizzo delle apparecchiature medesime in ragione di sicurezza in adempimento degli obblighi manutentivi previsti dalla normativa vigente in tema di attrezzature di lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/2008, art. 6) e sequenza.

**ALLEGATO 2****CONFIGURAZIONE/QUOTAZIONE**

N.1 Aggiornamento a dStream per RM 1.5T configurata come da allegato n. 1a

N.1 Aggiornamento a dStream per RM 3T configurata come da allegato n. 2a

N.1 Aggiornamento software per Cardiovascolare configurata come da allegato n. 3a

<b>SCADENZE – DATE DI PAGAMENTO</b>	<b>IMPORTI</b>
30/04/2018	€ 202.803,00
30/06/2018	€ 28.972,00
30/09/2018	€ 28.972,00
30/12/2018	€ 28.972,00
	€ <b>289.719,00</b>
30/04/2019	€ 190.041,00
30/06/2019	€ 27.149,00
30/09/2019	€ 27.149,00
30/12/2019	€ 27.149,00
	€ <b>271.488,00</b>
30/04/2020	€ 139.927,00
30/06/2020	€ 19.990,00
30/09/2020	€ 19.990,00
30/12/2020	€ 19.990,00
	€ <b>199.897,00</b>
30/04/2021	€ 139.926,00
30/06/2021	€ 19.990,00
30/09/2021	€ 19.990,00
30/12/2021	€ 19.990,00
	€ <b>199.896,00</b>
<b>Totale</b>	€ <b>961.000,00</b>

S.O.

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

### Consegna:

entro 90 gg. dall'ordine, previo approntamento locali.

Il Committente dovrà approntare, a proprie spese, i locali dove l'apparecchiatura dovrà essere installata osservando nell'approntamento di detti locali le indicazioni e le specifiche fornite da Philips SpA.

In particolare il Committente dovrà verificare i carichi ammissibili, gli impianti di condizionamento, elettrici, idraulici e proteximetrici e fare eseguire sotto la propria direzione e responsabilità i lavori e le modifiche necessarie.

In mancanza di comunicazione relativa all'agibilità dei locali, la consegna sarà effettuata entro 30 gg. dal nostro avviso di merce pronta per la spedizione.

### Approntamento locali:

L'approntamento locali sarà a carico del Committente, compresa la gabbia a Radiofrequenza.

Gli stessi saranno soggetti a verifica di fattibilità e prove positive della correzione della radiofrequenza, che verranno eseguite prima dell'ordine, presso il Vostro Centro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ci riserviamo di avvalerci di terzi per la esecuzione di prestazioni in subappalto, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, fin d'ora indichiamo qui di seguito i lavori o parti di opere che ci riserviamo di subappaltare, previo esperimento della procedura autorizzativa all'uopo prevista dalla legge e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di subappalto:

- Lavorazioni complementari a quanto oggetto della fornitura, in particolare opere edili ed affini ed impiantistiche;
- Installazione meccanica delle apparecchiature;
- Manutenzioni prodotti forniti da terzi facenti parte della fornitura

La presente riserva si estende, inoltre, a tutte le prestazioni comunque occorrenti per consegnare in opera quanto oggetto di fornitura, inclusi ulteriori lavori, opere o servizi necessari per fronteggiare eventi non prevedibili secondo i criteri dell'ordinaria diligenza professionale che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni di cui sopra, o parte delle stesse, potranno venir affidate a terzi nel corso dell'intera durata del contratto nel rispetto dei limiti e modalità previsti dalla normativa vigente

### Spedizione-Imballo-Montaggio compreso

Dalle operazioni di montaggio sono escluse le opere murarie, proteximetriche, idrauliche, elettriche di b.t., di falegnameria, di manovalanza, che si intendono predisposte a cura e spese del Committente.

### Adempimenti in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Dlgs 49 del 2014)

All'atto della dismissione della Apparecchiatura, Philips provvederà - a propria cura e spese - alle attività di ritiro e trattamento della medesima previste dalla normativa in materia di RAEE.

Tali operazioni verranno da Philips effettuate dietro incarico scritto da parte del Committente ed avvalendosi di soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

La data dell'intervento verrà preventivamente comunicata per iscritto al Committente, ed il ritiro verrà autorizzato da persona dallo stesso incaricata. Per tale data, l'Apparecchiatura dovrà essere stata depositata in area direttamente

# PHILIPS

accessibile agli automezzi. Eventuali attività di disinstallazione, smontaggio, movimentazione ed estrazione dell'Apparecchiatura dai locali ove la stessa risulterà posizionata, così come eventuali interventi murari che a tal fine si rendessero necessari, saranno a cura e spese del Committente. Il Committente dovrà altresì provvedere - a norma di legge - a decontaminare l'Apparecchiatura al fine di evitare rischi di contaminazione del personale incaricato alle operazioni, nonché a verificare che l'Apparecchiatura da ritirare risulti integra di tutti i suoi componenti essenziali e non contenga altre apparecchiature o parti non facenti parte della stessa

## I.V.A.:

i prezzi sopra indicati si intendono al netto di IVA.

La stessa sarà a Vostro carico a norma di legge.

## Fatturazione e Pagamento:

Fatturazione effettuata in unica soluzione all'accettazione dell'offerta. Pagamento rateale come da schema soprainportato.

Le Parti concordano sin da ora che Philips Spa - in ragione della natura del contratto ed a seguito della sua sottoscrizione, avrà la facoltà di effettuare la cessione, che si intende preventivamente accettata dall'Azienda Ospedaliera, del credito maturato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera stessa a fronte della fornitura, a mezzo di atto notarile che sarà trasmesso all'Azienda Ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 106 comma 13 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e all'art. 1260 c.c..

Il pagamento effettuato oltre i termini stabiliti comporterà l'applicazione degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002.

## Collaudo:

Il collaudo dovrà avvenire alla messa in funzione.

In mancanza dell'effettuazione del collaudo per cause non imputabili alla Philips SpA, il medesimo si avrà per avvenuto e, dalla scadenza del termine, decorreranno tutti gli effetti previsti.

## Garanzia:

la durata della garanzia è fissata in 12 mesi dal collaudo.

La ditta fornitrice non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e a beni relativi all'utilizzazione di campi magnetici in medicina o per l'uso non appropriato del magnete (es.: su pazienti con stimolatore cardiaco).

## Informazione concernente la sicurezza ed esclusione di responsabilità

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che tra le prestazioni di cui alla presente offerta rientra la fornitura di gradienti di alta potenza.

Le apparecchiature offerte sono state progettate e fabbricate in modo da minimizzare nella misura del possibile i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili ed i rischi di interferenza reciproca con altri dispositivi normalmente utilizzati.

La particolare potenza delle prestazioni dei sistemi gradienti e del sistema RF potrebbe tuttavia interferire con apparecchiature ausiliarie che non fanno parte integrante del sistema di risonanza magnetica Philips (quali a titolo esemplificativo sistemi di monitoraggio paziente e sistemi di anestesia) nell'ipotesi in cui dette apparecchiature fossero utilizzate all'interno o nelle vicinanze del magnete.

Detta interferenza potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni delle predette apparecchiature contigue ma non facenti parte del sistema, con conseguente rischio per pazienti ed operatori.

# PHILIPS

Per tale ragione Vi informiamo che preliminarmente all'utilizzo all'interno o nelle vicinanze del magnete di apparecchiature non facenti parte del sistema Philips, è indispensabile effettuare le opportune valutazioni del rischio alla luce di quanto sopra con l'intervento delle imprese produttrici delle menzionate apparecchiature.

Per maggiori dettagli si potrà far riferimento alla documentazione tecnica d'offerta.

Vi preghiamo pertanto di prendere debita nota che in nessun caso Philips SpA potrà essere tenuta responsabile per eventuali conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo di apparecchiature di terzi all'interno o nelle vicinanze del magnete, venendo anzi in caso di acquisto espressamente da ciò sollevata dall'acquirente, il quale si impegna nella sua qualità professionale ad assumere i provvedimenti del caso al fine di prevenire i rischi sopra richiamati.

Durante il periodo di garanzia è assicurato senza alcun ulteriore onere il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione alle apparecchiature.

In tutti i casi in cui l'installazione dovesse venire effettuata in ritardo per fatto non dovuto a Philips SpA, il periodo di garanzia di cui sopra decorrerà dalla data in cui l'apparecchiatura avrebbe dovuto venire approntata al collaudo, impregiudicata ogni altra conseguenza.

#### Licenza software:

I programmi per elaboratore forniti a corredo delle apparecchiature oggetto della presente offerta verranno messi a disposizione dell'acquirente delle apparecchiature stesse a titolo di licenza d'uso non trasferibile e non esclusiva.

Tali programmi potranno venire impiegati esclusivamente per l'utilizzo delle apparecchiature oggetto dell'offerta, ferma restando la piena ed esclusiva titolarità sugli stessi in capo a Philips SpA ai sensi del disposto del D.L.vo 29.12.1992 n. 518.

Tutte le informazioni tecniche contenute nei manuali d'installazione, funzionamento e manutenzione dell'Apparecchiatura sono protette da diritto di riproduzione e d'utilizzazione di Philips e restano pertanto di proprietà di Philips. E' pertanto vietata la copia, la riproduzione, la trasmissione a terzi e l'utilizzo da parte di terzi, senza il preventivo consenso scritto di Philips.

#### Informativa ai sensi del D.LGS 196/2003

Philips SpA procederà al trattamento dei dati personali ed aziendali del Committente esclusivamente ai fini della presente offerta e fatti salvi, comunque, gli obblighi di Legge.

Relativamente ai dati che lo riguardano il Committente potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.LGS 196/2003.

#### Validità offerta:

90 gg. dalla data della presente, salvo proroga scritta.

**PHILIPS**

Spett.le  
Fondazione PTV  
Policlinico Tor Vergata  
Servizio di Ingegneria Clinica  
c.a. Prof. N. Rosato  
Ingg. P. Abundo e S. Colangelo  
Viale Oxford 81  
00133 Roma

Rif. acc019a18

Data: 31 gennaio 2018

Oggetto: Importi a voi riservati per la sostituzione delle sonde ecografiche non coperte dal contratto di Manutenzione Vs. deliberazione n 1021 adottata in data 29.12.2017 - contratto di Manutenzione Apparecchiature Philips 2018/2021

In riferimento all'oggetto qualora fosse necessaria la sostituzione delle vs. sonde ecografiche non coperte dal contratto di manutenzione vi comunichiamo che gli importi a voi riservati saranno:

- 1) Sonde Transesofagee (TEE):  
€ 8.600,00 oltre iva per le prime due sonde guaste nell'anno in corso;  
€ 10.800,00 oltre iva dalla 3<sup>a</sup> sonda guasta in poi, nello stesso anno.
- 2) Sonde Speciali quali (Matrix, 3D, 4D, etc.):  
€ 7.600,00 oltre iva per la prima sonda guasta nell'anno;  
€ 9.600,00 oltre iva dalla 2<sup>a</sup> in poi nello stesso anno.
- 3) Sonde normali standard (cardiologiche lineari, convex, etc.):  
Vi verrà applicato un miglioramento del 35% sul prezzo di listino Philips riferito all'anno in corso.

Al fine di facilitare la successiva gestione tecnico amministrativa della pratica si chiede di inserire nei Vs ordini il protocollo acc019a18.

Condizioni particolari:

Reso: La fornitura prevede il reso della sonda guasta.

Validità dell'accordo fino al 31.12.2021 come da contratto.

Pagamento: 90 gg d.f. - Il pagamento effettuato oltre i termini stabiliti comporterà l'addebito degli interessi di mora come previsto da D.L. n. 231 del 9 Ottobre 2002".

IVA: a Vs. carico a termini di legge.

Resp. Sales Back Office Italia

Ing. R. Seclii

Resp. CS Sales Back Office

Colombo

Per ogni necessità relativa alla presente contattare il Sig. M. Accardi al 335 5692237.

Per comunicazioni amministrative: Sales Back Office Fax 039 2036748.

acc019a18 - Pag. n. 1 di 1

Philips S.p.A. (a socio unico)

Sede Operativa: Via G. Casati, 23 - 20900 Monza (MB) - Tel 039-203.1 - Fax 039-203.6378 - www.philips.it

Sede Legale: Via L. Mascheroni, 5 - 20123 Milano - Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese Milano n. 00856750153 R.E.A. Milano n. 88001

Direzione coordinamento: Koninklijke Philips N.V. - Iscrizione registro RAEE: n. ITO8010000000099

CS

Allegato D



UOC Prevenzione  
Protezione e  
Sicurezza nei  
Luoghi di Lavoro



Pratica n° 4701  
Doc. n° 4510/2018  
del 21/02/2018

Fondazione PTV  
Policlinico Tor Vergata.

Alla c.a. del Dirigente UOC Approvvigionamenti  
**Dr.ssa Carla Cianciullo**

e.p.c. Direttore Generale  
Policlinico Tor Vergata  
**Dr.ssa Tiziana Frittelli**

*Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione full-risk per le apparecchiature elettromedicali di produzione Philips Healthcare in dotazione presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 7344727475 - D.D.G. n. 1021/2017*

In relazione all'affidamento del servizio di manutenzione richiamato in oggetto, si conferma la documentazione già a suo tempo trasmessa con pratica n° 22059/2015 del 29/07/2015 e documento n° 22212/2015, anche alla luce dei successivi e mirati confronti, avvenuti a mezzo email, con il Referente della società Philips.

I documenti elaborati ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 debbono essere ritenuti sempre validi sino a quando non intercorrano elementi che ne richiedano la revisione.

Distinti saluti,

Roma, 21 febbraio 2018

Il Direttore della UOC Prevenzione, Protezione e  
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro  
(Dott. Luigi Ferrucci)

S.O.

## Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 30 gennaio 2017, n. U00032

**Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015.**

**Decreto del Commissario ad *acta***  
**(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

**Oggetto:** Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**  
**IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI, per quanto riguarda i poteri,**

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

**VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,**

- l'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la "Legge Finanziaria per l'anno 2007") con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009;
- l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro..." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio... omissis... Approvazione del "Piano di Rientro";
- il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

S.D.

**Decreto del Commissario ad *acta***  
**(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

- i programmi operativi per il 2013/2015, approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014, a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato "Accordo Pagamenti", e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2012, n. 358 del 8 agosto 2011 e n. 51 del 17 febbraio 2012 e s.m.i. che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR alle strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente accreditate con il Servizio Sanitario Regionale nonché agli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari non statali, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

**VISTO** che i programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio, hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sia del disavanzo che del debito, nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, che prevede "*Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni*";

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante "*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*",

S.O.

Decreto del Commissario ad *acta*  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le PA locali di accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2015;

**CONSIDERATO** che tale normativa ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI), definito come il sistema informatico di supporto al processo di *"ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie"* nonché alla *"gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica"*;

**VISTO** il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare, il Titolo III, Capo I, del citato D.L., concernente: *"Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti"*, che ha disposto di anticipare al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini fissati dal suddetto D.M. n. 55/2013;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l'Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, che ha introdotto, in linea con la normativa vigente, la *"Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118"*, rendendo omogenea la regolamentazione delle modalità di fatturazione e di pagamento dei soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e garantendo il pagamento della spesa corrente evitando, contestualmente, l'insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario Regionale;

**CONSIDERATO** che la suddetta disciplina ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

**RITENUTO OPPORTUNO** disporre l'avvio di uno specifico percorso che regolamenti le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti non finanziati con il Fondo Sanitario Regionale, tenendo conto della loro specificità;

**PRESO ATTO** che è operativo un sistema informatico, denominato "Sistema Pagamenti del SSR", finalizzato al monitoraggio e alla dematerializzazione dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla trasmissione dell'ordine



**Decreto del Commissario ad *acta***  
**(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento, che consentirà, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto di tale disciplina;

**RITENUTO** opportuno, al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e nelle "*specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio*", nonché la procedura di liquidazione e certificazione del credito, richiedere, ove esistente, l'indicazione, in ogni fattura indirizzata al SSR, del numero e della data dell'ordine di acquisto nonché del numero e della data del Documento di Trasporto;

**CONSIDERATO** che, per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha anche il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema Di Interscambio tutte le fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse;

**CONSIDERATO** che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti, quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo-contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

**RITENUTO OPPORTUNO** che la Regione intervenga con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;

**TENUTO CONTO** della conclusione dei tavoli di lavoro impegnati a definire un nuovo modello di accordo/contratto di budget nonché le modalità e i tempi di effettuazione dei controlli sulle prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari e sulla fatturazione, liquidazione e pagamento delle fatture stesse;

**RITENUTO** opportuno, a conclusione dei suddetti tavoli, proseguire con l'erogazione della rata mensile di acconto solo con riferimento alla remunerazione delle funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8-*sexies* del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e alla remunerazione delle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 517/1999 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F);

**VALUTATA**, invece, la necessità, a conclusione dei suddetti tavoli, di interrompere l'erogazione della rata mensile di acconto per tutte le altre tipologie di prestazioni rese nell'esercizio di riferimento e prevedere, a partire dal 1 gennaio 2017, la

50.

Decreto del Commissario ad *acta*  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di competenza (nel rispetto del limite massimo di risorse assegnate nell'anno di competenza);

**RITENUTO** opportuno, quindi, apportare le necessarie modifiche al testo della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, di cui all'**Allegato A**, che le Aziende Sanitarie dovranno continuare ad applicare a tutti i negozi giuridici, includendoli negli stessi quale parte integrante;

**DECRETA**

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la modifiche apportate alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di disporre l'obbligo per le Aziende Sanitarie di applicare la suddetta disciplina a tutti i negozi giuridici insorti a far data dal 1 gennaio 2017, includendola negli stessi quale parte integrante.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

**DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.**

**Art. 1 – Definizioni e allegati**

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

**“Aziende Sanitarie”**: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

**“Strutture”**: i soggetti giuridici assoggettati all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

**“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”**: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

**“Parte privata”**: la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

**“Contratto”**: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l’erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

**“Crediti”**: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

**“Fattura”**: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

**“Fattura di Acconto”**: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l’importo relativo alle funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 *sexies* del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e/o alle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D. Lgs. 517/99 e s.m.i., alla

S.O.

**distribuzione di farmaci (File F)**, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

**"Fattura di Saldo"**: indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

**"Sistema di Interscambio"** (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

**"Sistema Pagamenti"**: il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal

S.O.

sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

**“Data Consegna Fattura”**: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

**“Liquidazione”**: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

**“Certificazione”**: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell'Atto di Certificazione.

**“Atto di Certificazione”**: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

**“Data di Pagamento”**: l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla *Data Consegna* della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

**“Cessionari”**: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

**“Ricevuta”**: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

S.D.

“**Prelevata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell’Azienda Sanitaria.

“**Registrata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

“**Respinta**”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

“**Bloccata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

“**Liquidata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

“**In pagamento**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

“**Pagata**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

“**Chiusa**”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

#### **Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento**

**2.1** Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

**2.2** Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad *acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

**2.3** Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per

ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

### **Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti**

3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);

S.O.

- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

#### **Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti**

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2. Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che, a far data dal 1 gennaio 2017, dovrà prevedere le seguenti fattispecie:

- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), fatturazione in acconto e saldo.

4.3. Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

S.D.

- (A) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.*
- (B) *Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia, osservazione breve intensiva – OBI, specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza) l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.), (iii) e, ove spettante, una Fattura annuale relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza;*
- (C) **per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), l'emissione, ove spettante, di:**
- una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
  - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
  - una fattura mensile (**Fattura di Acconto**) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore del rimborso riconosciuto per la distribuzione dei farmaci (File F), indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

S.O.

Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
  - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
  - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
  - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;

gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

**4.4** I Fornitori/Prestatori di beni e servizi devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

S.D.

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica nonché la liquidazione e la certificazione della stessa, è necessario indicare in ogni fattura, ove esistente, il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento di Trasporto.

**4.5** L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

**4.6** Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

**4.7** L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

**4.8** L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

**4.9** In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda

S.O.

Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

#### **Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni**

5.1 Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,

S.O.

(i) **relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti**, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata";

(ii) **relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti**, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata", richiedendo la relativa Nota di Credito.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

#### **Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario**

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

S.O.

6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.3 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò

S.D.

dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

**6.8** I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

**6.9** La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

**6.10** La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

**6.11** La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

**6.12** La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

#### **Art. 7 – Cessione dei Crediti**

**7.1** La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

**7.2** Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

**7.3** Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

69.